

Bruxelles, 15 gennaio 2020  
(OR. en)

14994/2/19  
REV 2

JAI 1312  
DATAPROTECT 302  
DAPIX 364  
FREMP 177  
DIGIT 180  
RELEX 1150

#### NOTA PUNTO "A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14994/1/19 REV 1
Oggetto:	Posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - Adozione

---

1. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che ha sostituito la direttiva 95/46/CE, ha il duplice obiettivo di rafforzare i diritti in materia di protezione dei dati delle persone fisiche e di migliorare le opportunità per le imprese agevolando la libera circolazione dei dati personali nel mercato unico digitale.

2. Il GDPR è entrato in vigore nel maggio 2016 e si applica dal 25 maggio 2018.

3. Ai sensi dell'articolo 97 del GDPR, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del GDPR. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 25 maggio 2020. A tal fine, la Commissione terrà conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione può anche richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.

Nel contesto di tale valutazione e riesame, la Commissione esaminerà, in particolare, l'applicazione e il funzionamento:

- del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE e
- del capo VII su cooperazione e coerenza.

4. Ai fini della preparazione della posizione del Consiglio, la presidenza ha elaborato un testo sulla base delle osservazioni formulate dagli Stati membri. Il Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) del Consiglio si è riunito il 3 settembre, il 21 ottobre, l'11 novembre e il 5 dicembre 2019 per discutere la posizione del Consiglio.

5. Al termine della procedura di approvazione tacita avviata il 6 dicembre 2019, le delegazioni hanno potuto approvare il testo della posizione del Consiglio che figura nell'allegato della presente nota.

6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con l'astensione del Regno Unito, la sua posizione e le sue conclusioni sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati quale figura nell'allegato. La Commissione sarà informata della posizione del Consiglio.

---

## **1. Introduzione**

1. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<sup>1</sup> è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46/CE. Esso mira a creare un quadro solido e più coerente in materia di protezione dei dati nell'UE, affiancato da efficaci misure di attuazione. Il GDPR ha un duplice obiettivo. Il primo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il secondo è consentire la libera circolazione dei dati personali e lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.

2. Ai sensi dell'articolo 97 del GDPR, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione di valutazione e sul riesame del regolamento. La relazione è prevista per il 25 maggio 2020 e sarà successivamente seguita da relazioni ogni quattro anni.

3. In tale contesto la Commissione esamina in particolare l'applicazione e il funzionamento:

- del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE e
- del capo VII su cooperazione e coerenza.

4. Il GDPR prevede che la Commissione tenga conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione può anche richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. Al fine di elaborare le posizioni e le conclusioni del Consiglio di cui sopra, alle delegazioni è stato chiesto di inviare osservazioni scritte<sup>2</sup>. Le osservazioni degli Stati membri sono state discusse dal Gruppo DAPIX nelle riunioni del 21 ottobre, dell'11 novembre e del 5 dicembre 2019. Le posizioni e le conclusioni del Consiglio fondate su tali lavori preparatori sono illustrate e riassunte nel presente documento. Il Consiglio ha inoltre preso atto della comunicazione della Commissione dal titolo "Le norme sulla protezione dei dati come strumento generatore di fiducia nell'UE e oltre i suoi confini: un bilancio"<sup>3</sup> (in appresso "comunicazione"), adottata nel luglio 2019. Nella comunicazione sono stati esaminati l'impatto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e le possibilità di migliorarne ulteriormente l'attuazione. Benché le nuove norme in materia di protezione dei dati abbiano conseguito, secondo la Commissione, molti degli obiettivi prefissati, la comunicazione definisce anche misure concrete per rafforzare ulteriormente tali norme e la relativa applicazione.

6. Il Consiglio ritiene che le sue posizioni e conclusioni non dovrebbero limitarsi ai temi specificamente menzionati all'articolo 97, paragrafo 2, del GDPR. Pertanto, il Consiglio incoraggia la Commissione a valutare e rivedere, nella sua prossima relazione, anche l'applicazione e il funzionamento del GDPR al di là di quanto specificamente menzionato in detto articolo. La Commissione dovrebbe altresì tener conto delle esperienze e dei contributi delle pertinenti parti interessate, contribuendo così a garantire che la valutazione sia quanto più completa possibile. In considerazione dell'importanza e dell'impatto del GDPR in una società digitale in costante sviluppo, sussistono forti argomentazioni a sostegno di una revisione più ampia e delle discussioni in corso in materia.

7. Al contempo il Consiglio sottolinea che il GDPR è in applicazione solo dal maggio 2018. È pertanto probabile che la maggior parte delle questioni individuate dagli Stati membri trarranno beneficio da una maggiore esperienza nell'applicazione del GDPR nei prossimi anni. Per gli Stati membri sarebbero inoltre utili ulteriori orientamenti, soprattutto da parte del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), come anche la possibilità di scambiare informazioni in merito a prassi, interpretazioni e decisioni giudiziarie a livello nazionale.

---

<sup>2</sup> Doc. 12756/19 REV 1.

<sup>3</sup> Doc. 11535/19.

8. Il Consiglio ha formulato una serie di osservazioni dettagliate sull'applicazione del GDPR. Nel presente documento il Consiglio illustra alcune tematiche che gli Stati membri hanno ritenuto particolarmente pertinenti. Anch'esse dovrebbero trovare adeguato riscontro nella prossima relazione della Commissione.

## **2. Osservazioni generali**

9. A parere del Consiglio, il GDPR è stato un successo. Si tratta senza dubbio di una pietra miliare importante e di uno strumento che rafforza il diritto alla protezione dei dati personali e promuove innovazioni che ispirano fiducia nell'UE. Il GDPR ha anche accresciuto ulteriormente la consapevolezza dell'importanza della protezione dei dati sia nell'UE che all'estero.

10. Il Consiglio riconosce l'importante ruolo svolto dalle autorità nazionali di controllo nel funzionamento e nell'applicazione coerente del GDPR. Rileva altresì l'aumento significativo nelle attività delle autorità di controllo in connessione all'esercizio dei loro nuovi compiti e poteri come anche gli sviluppi positivi relativamente al significativo aumento delle risorse loro allocate in molti Stati membri. Il Consiglio condivide il parere della Commissione sull'importanza della cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri, in particolar modo nel quadro dell'EDPB. Tale cooperazione dovrebbe essere rafforzata ulteriormente in quanto è di particolare rilevanza per il controllo dei trattamenti transfrontalieri che comportano rischi oppure per i trattamenti relativi a molti Stati membri, ad esempio per quanto concerne le cosiddette grandi società tecnologiche.

11. Il Consiglio sostiene anche l'idea presentata dalla Commissione nella comunicazione secondo cui le autorità incaricate in materia di concorrenza, consumatori e protezione dei dati dovrebbero cooperare, se del caso, ad esempio per quanto riguarda il controllo delle grandi società tecnologiche. Il Consiglio rileva che l'ampia influenza di tali società e i relativi modelli commerciali hanno dato adito ad alcune preoccupazioni. Varrebbe la pena esaminare e monitorare, ad esempio, in che modo gli interessati possono esercitare a sufficienza i propri diritti nei confronti delle grandi società tecnologiche. Sono pertanto necessari a livello di UE sforzi coordinati per esaminare la portata delle sfide e per decidere come affrontarle.

12. Inoltre, il Consiglio ritiene che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento necessitino di maggiori chiarimenti e orientamenti da parte delle autorità di controllo e dell'EDPB. La prossima relazione di valutazione della Commissione dovrebbe evidenziare anche la diffusa esigenza di orientamenti pratici e gli altri mezzi adeguati a soddisfare tale esigenza.

13. L'elaborazione di codici di condotta specifici per settore in conformità dell'articolo 40 del GDPR potrebbe essere un modo adeguato per contribuire alla corretta applicazione del GDPR. In tali codici di condotta si potrebbe prestare particolare attenzione a questioni quali la protezione dei dati personali dei minori oppure il trattamento dei dati relativi alla salute. Un elenco di codici di condotta, che le autorità di controllo stanno concordando, potrebbe contribuire a migliorare il coordinamento e il sostegno di tali progetti. Dovrebbero essere rafforzate e sviluppate ulteriormente misure tese a incoraggiare l'elaborazione di tali codici di condotta.

14. Al contempo il Consiglio rileva che anche nuovi fenomeni, in particolare le tecnologie emergenti, rappresentano nuove sfide per la protezione dei dati personali e per la protezione di altri diritti fondamentali come quello alla non discriminazione. Tali sfide sono connesse a tematiche quali l'utilizzo dei megadati, l'intelligenza artificiale e gli algoritmi, come anche l'Internet delle cose e la tecnologia blockchain (a catena di blocchi). Lo stesso vale per il ricorso a tecnologie quali il riconoscimento facciale, nuovi tipi di profilazione e la tecnologia deepfake. Anche lo sviluppo dell'informatica quantistica può rappresentare una sfida per la protezione dei dati personali. D'altra parte il Consiglio rileva che talune applicazioni di queste tecnologie possono rappresentare anche un grande vantaggio e possono potenzialmente contribuire a una maggiore protezione della vita privata dei cittadini europei. Al fine di stare al passo con le tecnologie emergenti, il Consiglio ritiene necessario monitorare e valutare in modo continuativo la relazione tra sviluppo tecnologico e GDPR a livello di UE.

15. Il Consiglio sottolinea che il GDPR è stato elaborato con l'obiettivo di essere neutrale dal punto di vista tecnologico e che le sue disposizioni tengono già conto di queste nuove sfide. Il Consiglio ritiene essenziale considerare il GDPR, e più in generale il quadro giuridico dell'UE per la protezione dei dati personali, un presupposto per lo sviluppo di future iniziative di politica digitale. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene tuttavia necessario chiarire quanto prima come il GDPR si applichi alle nuove tecnologie.

### **3. Trasferimenti internazionali**

16. Nella comunicazione la Commissione rileva la tendenza positiva delle norme in materia di protezione dei dati che si sta delineando a livello globale. È costantemente in crescita il numero di parti della convenzione 108 del Consiglio d'Europa, recentemente sottoposta a revisione. Allo stesso tempo, paesi in tutto il mondo stanno adottando nuove legislazioni in materia di protezione dei dati o stanno modernizzando i propri quadri normativi al riguardo.

17. Il Consiglio ritiene che le decisioni di adeguatezza siano uno strumento essenziale per i titolari del trattamento affinché possano trasferire in sicurezza dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali. A tale proposito il Consiglio ritiene essenziale anche che le decisioni di adeguatezza si basino sul rispetto di tutti i criteri stabiliti per tali decisioni, anche per quanto riguarda i trasferimenti successivi. Le decisioni di adeguatezza devono altresì essere oggetto di monitoraggio costante e riesame periodico, secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione, cosa essenziale per garantire l'effettiva protezione dei diritti degli interessati. Il Consiglio sostiene l'intenzione, espressa dalla Commissione nella sua comunicazione, di intensificare ulteriormente il dialogo in materia di adeguatezza con i principali partner qualificati. Incoraggia la Commissione a valutare la possibilità, al momento dell'adozione di nuove decisioni di adeguatezza, di affrontare specificamente i trasferimenti verso e tra autorità pubbliche. Si compiace inoltre del piano della Commissione di riferire nel 2020 in merito al riesame delle 11 decisioni di adeguatezza adottate ai sensi della direttiva 95/46/CE.

18. Il Consiglio rileva che per il momento sono in vigore solo 13 decisioni di adeguatezza, compreso lo scudo UE-USA per la privacy. Di conseguenza, in molte situazioni in cui deve trasferire dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali, il titolare del trattamento deve ricorrere ad altri strumenti previsti dal capo V del GDPR. Il Consiglio condivide pertanto l'opinione secondo cui è importante anche occuparsi dell'applicazione di altri strumenti per i trasferimenti internazionali ai sensi del capo V del GDPR, che a volte possono rispondere meglio alle esigenze dei singoli titolari del trattamento e responsabili del trattamento in un settore specifico. Il Consiglio sottolinea i vantaggi di tali strumenti, che comprendono strumenti giuridicamente vincolanti e aventi efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione, come anche codici di condotta approvati o meccanismi di certificazione insieme a impegni vincolanti assunti dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento nel paese terzo.

19. Il Consiglio rileva inoltre che le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti di dati verso paesi terzi elaborate a norma della direttiva 95/46/CE non sono state aggiornate alla luce degli sviluppi intercorsi dalla loro adozione, ivi compresa l'entrata in vigore del GDPR. Si incoraggia la Commissione a riesaminarle e rivederle nel prossimo futuro per tenere conto delle esigenze dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

20. Gli Stati membri hanno rilevato che l'applicazione di alcuni degli strumenti sopra citati trarrebbe vantaggio da ulteriori chiarimenti e orientamenti. Ad esempio alcuni Stati membri hanno sottolineato che, in assenza di una decisione di adeguatezza, al titolare del trattamento potrebbe risultare difficile determinare quali possano essere ritenute garanzie adeguate per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 46 del GDPR. A parere del Consiglio, chiarimenti e orientamenti sarebbero accolti con favore, soprattutto dall'EDPB. Il Consiglio prende atto degli orientamenti già formulati dall'EDPB in materia di norme vincolanti d'impresa. Sarebbe inoltre necessario chiarire le norme minime per i trasferimenti oggetto di garanzie adeguate tra autorità pubbliche. Si tratta di un elemento importante in quanto le autorità pubbliche degli Stati membri devono costantemente cooperare e scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi i cui quadri giuridici differiscono da quello dell'UE.

#### **4. Meccanismi di cooperazione e di coerenza**

21. I meccanismi di cooperazione e di coerenza sono, secondo il Consiglio, strumenti fondamentali per garantire un livello elevato e coerente di protezione dei dati personali in tutta l'UE. Si prevede che l'applicazione di tali meccanismi porterà a una serie di importanti decisioni comuni e documenti di orientamento a livello europeo nel prossimo futuro, il che contribuirà a una migliore comprensione e a un'applicazione coerente del GDPR nonché a una riduzione delle discrepanze nell'applicazione.

22. Tuttavia, se da un lato i meccanismi di cooperazione e di coerenza sono considerati elementi chiave del nuovo quadro normativo e le autorità di controllo sono tenute a cooperare, dall'altro lato gli Stati membri hanno indicato che le loro autorità di controllo hanno incontrato alcune difficoltà nell'utilizzo di tali meccanismi. Alcuni Stati membri hanno inoltre richiamato l'attenzione sull'onere amministrativo e sulle implicazioni in termini di risorse umane dei nuovi meccanismi, in particolare per quanto riguarda le implicazioni delle scadenze di cui all'articolo 60 del GDPR. Alcuni Stati membri hanno altresì menzionato problemi relativi alla mancanza di disposizioni più dettagliate nel GDPR per quanto riguarda le procedure applicabili in situazioni transfrontaliere nonché i differenti criteri, in particolare per la gestione dei reclami nel quadro del diritto processuale nazionale. Tuttavia, pur riconoscendo i problemi incontrati dalle autorità di controllo nel rispettare le scadenze e nel conformarsi ai requisiti del diritto processuale nazionale, il Consiglio ritiene importante che le condizioni di cui all'articolo 60 siano soddisfatte ai fini di un'efficace applicazione del GDPR.

23. A parere del Consiglio è ancora presto per valutare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di coerenza, data la breve esperienza nella loro applicazione. Il Consiglio incoraggia pertanto la Commissione a consultare le autorità di controllo e l'EDPB nell'ambito di tale riesame. Incoraggia inoltre l'EDPB a esaminare la necessità di trovare modalità operative efficaci nei casi transfrontalieri.

## **5. Margine lasciato ai legislatori nazionali**

24. Il GDPR è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Come sottolineato dalla Commissione nella sua comunicazione, uno degli obiettivi principali del GDPR era quello di porre fine al panorama frammentato di 28 diverse legislazioni nazionali che esisteva in virtù della direttiva 95/46/CE e garantire la certezza del diritto per le persone fisiche e giuridiche in tutta l'UE. Il Consiglio ritiene che il GDPR abbia contribuito in larga misura a tale obiettivo.

25. Tuttavia, il regolamento lascia al legislatore nazionale la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione di determinate norme del GDPR. Questa possibilità è prevista in vari articoli del GDPR. Nella sua comunicazione, la Commissione ha indicato che presterà particolare attenzione alle misure nazionali relative al ricorso a tale margine di specificazione. Secondo la Commissione, la legislazione nazionale non dovrebbe introdurre prescrizioni che vadano oltre quelle del GDPR quando non vi è margine di specificazione, come nel caso di condizioni supplementari per il trattamento. Il Consiglio ricorda che lasciare un margine adeguato ai legislatori nazionali è stato ritenuto necessario sotto molti aspetti in sede di negoziazione del GDPR. Ad esempio, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del GDPR consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione di determinate basi giuridiche al trattamento dei dati personali. Una certa frammentazione causata da tale margine era pertanto prevista ed è giustificata. Lo stesso vale, ad esempio, per gli articoli 85 e 86.

26. Un certo numero di Stati membri ha tuttavia sottolineato che questo margine nazionale può avere causato alcune conseguenze indesiderate in quanto ha contribuito, in una certa misura, a creare un panorama giuridico più frammentato di quanto originariamente previsto. Ad esempio, un margine per i legislatori nazionali è previsto anche all'articolo 8 del GDPR, a norma del quale, in relazione ai servizi della società dell'informazione, l'età del consenso di un minore deve essere compresa tra 13 e 16 anni. Ciò ha fatto sì che gli Stati membri abbiano adottato limiti di età diversi.

27. Sebbene la maggioranza degli Stati membri non abbia espresso preoccupazione per la differenza dei limiti di età, un paio di Stati membri la ritiene problematica e ha proposto di considerare la possibilità di introdurre un limite di età uniforme. Il Consiglio rileva che la frammentazione per quanto concerne i diversi limiti di età è stata prevista quando si è deciso di concedere una certa flessibilità riguardo al limite di età al termine dei negoziati del GDPR. Tuttavia, la possibilità di scegliere limiti di età diversi offerta dall'articolo 8 ha dato luogo a incertezza giuridica per quanto riguarda il diritto applicabile tra gli Stati membri nelle situazioni in cui le legislazioni nazionali di due Stati membri sono applicabili a un'unica attività di trattamento.

28. Il Consiglio rileva tuttavia che il GDPR e le norme nazionali che lo integrano sono applicati solo da un breve periodo. La legislazione settoriale è ancora in fase di revisione in molti Stati membri. Potrebbe pertanto essere troppo presto per trarre conclusioni definitive sul livello generale di frammentazione giuridica nell'UE. Sarebbe utile comprendere meglio come la questione della sovrapposizione degli ambiti di applicazione territoriale delle leggi nazionali che attuano il GDPR si ripercuote sui titolari del trattamento e sui responsabili del trattamento e come essi affrontano tali situazioni.

29. Il Consiglio sottolinea inoltre la necessità di impedire la frammentazione del panorama giuridico dell'UE per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Le direttive e i regolamenti dell'UE contenenti disposizioni sul trattamento dei dati personali dovrebbero essere coerenti con il GDPR o, se del caso, con la direttiva (UE) 2016/680<sup>4</sup> o il regolamento (UE) n. 2018/1725<sup>5</sup>. In fase di elaborazione di politiche che incidono sul trattamento dei dati personali occorre tenere adeguatamente conto anche del diritto alla protezione dei dati.

## **6. Nuovi obblighi per il settore privato**

30. Pur avendo ridotto in una certa misura gli oneri amministrativi a carico dei titolari del trattamento, il GDPR ha anche creato determinati nuovi obblighi. Il conseguente aumento del carico di lavoro ha interessato in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Secondo la comunicazione, sebbene la situazione vari da uno Stato membro all'altro, le PMI sono state tra le parti interessate che hanno presentato il maggior numero di domande sull'applicazione del GDPR. Analogamente, un esiguo numero di Stati membri ha sottolineato che anche alcune associazioni di beneficenza o di volontariato hanno incontrato difficoltà in materia di obblighi di documentazione.

---

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

31. In base alle informazioni fornite da alcuni Stati membri, le PMI non sono soddisfatte, ad esempio, della deroga limitata per quanto concerne l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento. L'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR esclude le imprese o le organizzazioni con meno di 250 dipendenti dall'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, ma in presenza di una serie di condizioni che si verificano solo raramente. Pur riconoscendo che l'approccio basato sul rischio adottato nel GDPR è frutto di una scelta operata dal legislatore, il Consiglio ritiene che sarebbe importante cercare di valutare come si traduca nella pratica l'intenzione di trovare un equilibrio tra l'approccio basato sul rischio, da un lato, e la necessità di tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI (considerando 13), dall'altro.

32. Tra i nuovi obblighi vi è anche quello di notificare le violazioni dei dati personali alle autorità di controllo e di documentare tali violazioni (articolo 33 del GDPR). Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, il numero di notifiche finora effettuate a livello dell'UE a norma dell'articolo 33 è significativo. Di conseguenza, sembra che l'obbligo introdotto abbia causato lavoro supplementare sia per i titolari del trattamento che per le autorità di controllo.

33. Sebbene, a norma del considerando 13, gli Stati membri e le loro autorità di controllo siano invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il regolamento, il Consiglio conviene che potrebbe essere utile prevedere ulteriori orientamenti e maggiore sostegno per le PMI da parte delle autorità nazionali di controllo o dell'EDPB. Alcune autorità di controllo degli Stati membri hanno già elaborato orientamenti e strumenti mirati per le PMI al fine di rispondere alle loro domande e alle loro esigenze. Il Consiglio sottolinea il ruolo di tali autorità e dell'EDPB nel fornire consulenza alle PMI e alle associazioni di beneficenza o di volontariato, e li incoraggia a essere più attivi al riguardo. Le autorità di controllo potrebbero anche sviluppare strumenti pratici al fine di aiutare le PMI ad applicare più agevolmente il GDPR, ad esempio un modulo armonizzato che permetta ai titolari e ai responsabili del trattamento di notificare alle autorità di controllo una violazione di dati personali, o un registro delle attività di trattamento semplificato.

## **7. Rappresentanti dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione**

34. Gli Stati membri hanno richiamato l'attenzione sulla possibilità che i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione non ottemperino agli obblighi di cui al GDPR. Uno di questi, contenuto nell'articolo 27, è l'obbligo per il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento di designare un rappresentante nell'Unione. Non è chiaro in che misura i titolari del trattamento stabiliti in paesi terzi abbiano ottemperato a tale obbligo, ma sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri vi sono casi in cui non è stato designato un rappresentante. Sarebbe utile disporre di informazioni sulla misura in cui i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione abbiano designato un rappresentante secondo quanto previsto dall'articolo 27 e sui provvedimenti che le autorità di controllo stanno prendendo per garantire il rispetto di tale obbligo.

35. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, inoltre, il rappresentante del responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento e su richiesta tale registro viene messo a disposizione dell'autorità di controllo. Non è del tutto chiaro cosa possa fare l'autorità di controllo nei casi in cui il rappresentante non ottemperi al proprio obbligo. Un altro aspetto che potrebbe richiedere un'ulteriore riflessione è la portata della responsabilità di un rappresentante in caso di mancata ottemperanza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Si accolgono pertanto con favore gli orientamenti dell'EDPB in merito, aggiornati di recente.

## **8. Conclusioni**

36. Il Consiglio invita la Commissione ad adottare una visione più ampia nella sua prossima relazione, andando al di là dei capi V e VII menzionati esplicitamente all'articolo 97 del GDPR. Considerati l'importanza e l'impatto del GDPR, vi sono solide argomentazioni a favore di un riesame e una discussione più ampia in materia, in cui si tengano accuratamente in considerazione i contributi del Consiglio, del Parlamento europeo e di altre parti interessate pertinenti, quali le autorità di controllo.

37. Il presente documento illustra le questioni connesse all'applicazione e all'interpretazione del GDPR che finora hanno dato maggiormente adito a preoccupazioni negli Stati membri. Dette preoccupazioni riguardano in particolare: 1) la difficoltà di determinare o applicare garanzie adeguate in assenza di una decisione di adeguatezza; 2) gli oneri aggiuntivi per le autorità di controllo derivanti dai meccanismi di cooperazione e coerenza ai sensi del capo VII del GDPR, come anche le implicazioni di tali meccanismi per le risorse; 3) l'imprevista frammentazione della legislazione; 4) i nuovi obblighi per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nel settore privato introdotti da talune disposizioni del GDPR; e 5) le misure che le autorità di controllo devono introdurre per affrontare le situazioni in cui i titolari del trattamento stabiliti in paesi terzi non designino un rappresentante nell'Unione.

38. Vi sono tuttavia anche numerose questioni connesse ad altre disposizioni del GDPR che sono state sollevate da singoli Stati membri. Pur riconoscendo che la quantità di interrogativi formulati è dovuta principalmente al fatto che il GDPR è in applicazione solo da poco tempo, il Consiglio ritiene che sia necessario affrontare tali interrogativi in un modo o nell'altro. Il Consiglio conviene che molte delle questioni sollevate dagli Stati membri sono questioni di interpretazione che potrebbero essere risolte ad esempio ricorrendo a ulteriori orientamenti, anche se alcuni materiali sono già disponibili, e riconosce il ruolo dell'EDPB e delle autorità nazionali di controllo nel fornire orientamenti. È opportuno prestare attenzione, in particolare, ai seguenti elementi:

- l'applicazione del GDPR nel settore delle nuove tecnologie nonché le questioni connesse alle grandi società tecnologiche;
- strumenti pratici per le PMI e le associazioni di beneficenza o di volontariato, quali un modulo armonizzato con il quale i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano notificare alle autorità di controllo una violazione di dati personali o un registro delle attività di trattamento semplificato, come anche altri strumenti adeguati affinché le PMI possano applicare il GDPR in considerazione delle loro esigenze specifiche;
- modalità operative efficaci delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri; e
- le questioni connesse alle situazioni in cui il rappresentante di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE non ottemperino ai propri obblighi.

39. Molte di queste questioni e tematiche, in particolare quelle che rientrano nell'ambito di competenza dei legislatori nazionali e le sfide connesse alle tecnologie emergenti, meritano inoltre di essere discusse ulteriormente e di essere oggetto di scambi di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione. È opportuno valutare quale sarebbe la sede più appropriata per tali discussioni, che non dovrebbero sovrapporsi ai lavori dell'EDPB.

40. Per quanto concerne il capo V, il Consiglio incoraggia la Commissione non solo a rivedere le decisioni di adeguatezza esistenti, ma anche a esaminare le possibilità di adottarne di nuove conformemente ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione e a esplorare la possibilità di affrontare specificamente la questione dei trasferimenti verso e tra autorità pubbliche in concomitanza con l'adozione di tali decisioni. Al contempo il Consiglio è del parere che sia egualmente importante affrontare l'applicazione degli altri strumenti disponibili ai sensi del capo V, così da fornire ai titolari del trattamento maggiore chiarezza in merito a quando si possa ritenere che vi siano garanzie adeguate in assenza di una decisione di adeguatezza.

41. Per quanto riguarda il capo VII, il Consiglio prende atto che sono state espresse alcune preoccupazioni, descritte sopra. Il Consiglio ritiene opportuno che sia rafforzata ulteriormente la cooperazione tra autorità di controllo. In tale contesto è opportuno che la prossima relazione della Commissione affronti la questione dell'adeguatezza delle risorse delle autorità nazionali di controllo e dell'EDPB. Il Consiglio ritiene opportuno che siano affrontate anche le sfide procedurali connesse all'applicazione del capo VII. Incoraggia la Commissione a consultare le autorità di controllo e l'EDPB.

42. Il Consiglio prende atto del rischio di frammentazione della legislazione derivante dal margine di manovra che hanno gli Stati membri per mantenere o introdurre disposizioni più specifiche al fine di adattare l'applicazione delle norme del GDPR. Benché detto margine di manovra sia stato intenzionale nell'ottica di consentire la precisazione di talune disposizioni del GDPR, e una certa frammentazione sia pertanto giustificata, il Consiglio ritiene opportuno seguire da vicino gli sviluppi a tale riguardo. Inoltre, il Consiglio ritiene necessario tener conto pienamente degli aspetti relativi alla protezione dei dati e del GDPR nei settori pertinenti della politica e dell'attività legislativa dell'UE.

43. A parere del Consiglio, è importante promuovere il modello europeo stabilito dal GDPR e garantire la certezza del diritto per tutte le parti interessate nei prossimi anni. La Commissione dovrebbe pertanto occuparsi, nella sua relazione, delle questioni connesse alle tematiche sopra illustrate e suggerire opportune misure per risolverle. Inoltre, in vista delle successive relazioni che preparerà a norma dell'articolo 97, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare e analizzare l'esperienza acquisita nell'applicazione del GDPR, in particolare per quanto riguarda le questioni illustrate nel presente documento. Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di esaminare e chiarire il prima possibile come il GDPR sia applicato in relazione alle sfide rappresentate dalle nuove tecnologie e come possa rispondervi.

---